

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

CXXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

<b>INDICE</b>				PAG.
				PAG.
<b>Congedi:</b>				
PRESIDENTE . . . . .	1423			
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>				
Diritti spettanti ai notai ed agli agenti di cambio accreditati per le operazioni di debito pubblico. (2112) . .	1423			
PRESIDENTE . . . . .	1423,	1424		
DE PALMA, <i>Relatore</i> . . . . .		1424		
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>				
Trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1902) . . . . .		1424		
PRESIDENTE . . . . .	1424,	1425,	1427	
SULLO, <i>Relatore</i> . . . . .		1424,	1425	
COSTA . . . . .			1425	
MARTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .		1425,	1426	
PIERACCINI . . . . .		1425,	1426	
FERRERI . . . . .			1426	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>				
Determinazione del reddito imponibile dei fabbricati, riduzione delle aliquote d'imposta e relative sovrimposte e soppressione del contributo erariale di guerra. (2109) . . . . .		1427		
PRESIDENTE . . . . .	1427,	1430,	1431	
TROIISI, <i>Relatore</i> . . . . .			1427	
				1430, 1431
				1431
				1433
<hr/>				
<b>La seduta comincia alle 9,30.</b>				
DUGONI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della precedente seduta.				
(È approvato).				
<b>Congedi.</b>				
PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Arcangeli e Salizzoni.				
<b>Discussione del disegno di legge: Diritti spettanti ai notai ed agli agenti di cambio accreditati per le operazioni di debito pubblico. (2112).</b>				
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Diritti spettanti ai notai ed agli agenti di cambio accreditati per le operazioni di debito pubblico ».				
L'onorevole De Palma, ha facoltà di svolgere la sua relazione.				

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1951

DE PALMA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge sottoposto al nostro esame, si propone di adeguare all'attuale potere di acquisto della moneta i diritti spettanti ai notai ed agli agenti di cambio accreditati per le operazioni di debito pubblico.

Come è noto, l'articolo 22 del testo unico delle leggi sul debito pubblico 17 luglio 1910, n. 536, stabilisce che, per la traslazione delle rendite nominative o miste o per il solo tramutamento ai portatori, la firma dei titolari deve essere autenticata in uno dei seguenti modi: o mediante atto pubblico notarile, giudiziale o amministrativo, o mediante scrittura privata o firma autenticata da notaio, o mediante dichiarazione fatta presso la direzione generale del debito pubblico o presso l'intendenza di finanza con la firma del dichiarante autenticata o da un agente di cambio o da un notaio particolarmente accreditato per le operazioni del debito pubblico. Per tale prestazioni, i diritti spettanti ai notai e agli agenti di cambio accreditati sono tuttora quelli stabiliti dal regolamento generale del 1911 e cioè in questa misura: lire 0,50 per ogni 100 lire della rendita alla quale il consenso si riferisce con un minimo di lire 2 ed un massimo di lire 25, ossia il prezzo esatto di una scatola di fiammiferi.

Evidentemente, l'onorario attuale è assolutamente irrisorio e inadeguato a qualsiasi prestazione professionale. Molti professionisti di loro arbitrio l'hanno modificato dando luogo a lagnanze da parte di portatori di titoli di Stato. Per ovviare a questi inconvenienti, e anche per una adeguata valorizzazione della prestazione si è proposto il disegno di legge in esame. Nel disegno di legge è fissato, modificando la legge del 1911, l'onorario in lire 5 per ogni 1000 lire del capitale nominale della rendita alla quale il consenso si riferisce, con un minimo di lire 50 e un massimo di lire 1000. Il disegno di legge consta di due articoli: nel primo articolo è stabilita la modifica di questa tariffa, mentre nel secondo viene abrogato l'articolo 206 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911 n. 298. Il disegno di legge è così chiaro che non merita alcun commento, perché le considerazioni che l'hanno determinato sono fondate. Prego, quindi, gli onorevoli colleghi di voler dare il loro consenso al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo al-

l'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

« Per le autenticazioni delle firme sulle dichiarazioni di consenso ricevute dall'Amministrazione centrale del debito pubblico e dalle intendenze di finanza è dovuto al notaio o all'agente di cambio autenticante il diritto di lire cinque per ogni mille lire del capitale nominale della rendita alla quale il consenso si riferisce.

Tale diritto non può essere inferiore a lire cinquanta, né superiore a lire mille ».

(È approvato).

## ART. 2.

È abrogato l'articolo 206 del Regolamento generale sul debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
Trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1902).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che la discussione su questo disegno di legge, iniziata nella seduta del 9 maggio scorso, portò alla nomina di un comitato di studio. In assenza del relatore onorevole Turnaturi, invito l'onorevole Sullo a riferire sul risultato dello studio del detto Comitato.

SULLO, *Relatore*. I punti sui quali il Comitato è stato concorde sono questi: che gli insegnanti elementari, avendo ottenuto il trattamento degli statali a tutti gli effetti, non possono avere un trattamento diverso per quanto riguarda l'indennità di buonuscita. L'equiparazione, cioè, deve essere, secondo il comitato, globale e integrale.

Per corrispondere questa indennità, basterebbe che l'E. N. P. A. S., ente di diritto pubblico, avesse 4 o 5 miliardi di lire che gli

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1951

possono venire, sempre secondo il comitato, attraverso il versamento del fondo del Monte pensioni che in parte va all'E. N. P. A. S., in parte allo Stato (non si sa per quale diritto particolare) e in parte è destinato a servire per l'eliminazione dei residui passivi del Monte pensioni stesso. Il comitato ritiene che si possa versare all'E. N. P. A. S. tutto il complesso dell'attività patrimoniale del Monte pensioni in modo che agli insegnanti elementari possa essere corrisposta tutta l'indennità di buonuscita come se fossero stati statali fin dall'inizio, rispettando così lo spirito del disegno di legge che è quello di perequare in tutto gli insegnanti elementari agli statali.

Evidentemente, questi principi che io ho enunciato dovranno essere tradotti in atto mediante due emendamenti che non sarà difficile formulare; intanto, però, la Commissione dovrebbe chiedere preventivamente al Governo se aderisce agli emendamenti stessi ed ai principi sui quali il comitato ha raggiunto l'unanimità.

**COSTA.** Vorrei chiedere all'onorevole Sullo un chiarimento per quanto riguarda la parte del Monte pensioni che, secondo quanto ha detto, sarebbe destinata a coprire i residui passivi. Ha tenuto conto il comitato che parte degli insegnanti rimarrà a carico degli Istituti di previdenza?

**SULLO, Relatore.** La quota degli Istituti di previdenza per il trattamento di quiescenza, per quella parte degli insegnanti che non passano alle dipendenze dello Stato (insegnanti degli asili, ecc.) rimane, naturalmente, anche a giudizio del Comitato, a disposizione degli Istituti di previdenza stessi.

**MARTINELLI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Io non posso anticipare il parere del Ministro, perché soltanto in questo momento sono venute a conoscenza delle proposte presentate dal comitato ristretto. Mi permetto, però, di far presente, a puro titolo di contributo alla discussione, che il disegno di legge 1902 prevede la seguente distribuzione dell'attuale patrimonio del Monte pensioni: una parte alla sezione autonoma che si costituirebbe presso la Cassa dei dipendenti dagli enti locali destinata a fronteggiare gli oneri che alla stessa sono stati addossati (3200 milioni), un'altra parte (100 milioni) è destinata, forfaitariamente, a coprire le spese di gestione dal 1° ottobre 1948 ad oggi: una terza parte all'E.N.P.A.S. (1.650 milioni); e l'eventuale residuo allo Stato.

Il patrimonio del Monte pensioni ammontava, al 31 dicembre 1948, grosso modo, a

9214 milioni di lire, di cui, però, 4484 milioni costituiti da titoli e crediti verso terzi, 793 milioni da crediti in conto corrente con il tesoro, e 3934 milioni da crediti vari, al netto dei debiti, verso lo Stato.

Ma il disegno di legge, all'articolo 23, dice anche che « ai fini della ripartizione... si considerano estinti i crediti del Monte verso lo Stato per contributi dovuti e non versati e per quote di pensioni e indennità inerenti al cessato regime austro-ungarico e interessi e spese relative, per caroviveri e indennità di caropane, nonché i debiti del Monte verso lo Stato per quote di pensioni e indennità ». In altre parole, poiché lo Stato, per gli insegnanti elementari suoi dipendenti si assume l'onere di un trattamento che in linea generale è assai migliore di quello assicurato dal Monte pensioni, il disegno di legge in esame dispone — per evidenti ragioni pratiche, dice la relazione ministeriale — l'estinzione dei crediti del Monte verso lo Stato, nonché di quelli dello Stato verso il Monte.

Evidentemente se le proposte del comitato ristretto in relazione ai principi enunciati dall'onorevole Sullo dovessero essere accolte, occorrerebbe modificare anche questa parte della legge.

**PIERACCINI.** Noi non abbiamo nulla in contrario, ma riteniamo che anche il Governo debba convenire sulla giustizia del principio da noi fissato: se i maestri elementari sono statali a tutti gli effetti, evidentemente debbono essere perequati anche per quello che riguarda l'indennità di buonuscita.

**SULLO, Relatore.** Noi ripetiamo che i principi affermati dal Comitato ristretto e che dovranno essere oggetto di esame e di eventuale accoglimento da parte del Governo, salvo a metterci d'accordo in un tempo successivo per la formulazione letterale degli emendamenti, sono i seguenti:

1°) I maestri elementari devono essere considerati statali al 100 per cento e non in una forma monca: devono avere, cioè, il trattamento degli statali, sia per quanto riguarda la quiescenza che per quanto riguarda la corresponsione della indennità detta di buonuscita;

2°) Per mettere in condizione l'E. N. P. A. S. di riservare questo trattamento ai suoi associati, occorre fare incamerare all'ente stesso (e in tal modo verrebbe superato anche l'ostacolo dell'articolo 81 della Costituzione) l'intero patrimonio del Monte pensioni di cui al paragrafo c) dell'articolo 27, perché quell'altra osservazione fatta dall'onorevole Sottosegretario di Stato, cioè della compensa-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1951

zione dei crediti o dei debiti, è una cosa su cui si può discutere. Discutiamo, intanto, del paragrafo c) dell'articolo 27.

MARTINELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'onorevole Sullo, a nome del comitato ristretto, espone una tesi che suppone come cosa pacifica che nel concetto di trattamento di quiescenza sia compresa anche la cosiddetta indennità di buonuscita. Che la cosa non sia pacifica lo rilevo dal verbale della Commissione finanze e tesoro della Camera. Infatti, nella seduta del 9 maggio 1951 (pagina 1257 del resoconto stenografico), il presidente della Commissione ebbe a dire:

« A me sembra che quando nella legge si parla di trattamento di quiescenza si intende riferirsi al trattamento di pensione. Che cosa è la buonuscita?... La buonuscita viene costituita con i versamenti che gli impiegati dello Stato fanno mensilmente... » ecc.

Devo supporre, dunque, che non sia pacifico il concetto che nel trattamento di quiescenza sia compresa anche la cosiddetta indennità di buonuscita. E in forza di ciò si è detto: coloro che, con il 1° ottobre 1948, sono assunti dallo Stato, hanno, ai fini del loro trattamento economico, il trattamento di quiescenza dello Stato; e, per quanto riguarda l'indennità di buonuscita, sarà rimborsato ad essi quel *quantum* che per sei anni hanno pagato in più, in confronto a quanto è stato pagato dai dipendenti statali.

PIERACCINI. Ricordo al Sottosegretario Martinelli che il Comitato ristretto fu nominato non solo perché erano sorti dei dubbi, ma per cercare anche di risolverli. L'onorevole Martinelli dice: il trattamento di quiescenza non comprende l'indennità di buonuscita.

MARTINELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevole Pieraccini, ho detto che ciò non appare pacifico.

PIERACCINI. Ne prendo atto.

Ora, noi diciamo che il trattamento di quiescenza comprende l'indennità di buonuscita. Infatti, se un maestro va in pensione nel momento in cui entra in vigore questa legge, gli si dà la buonuscita come ad un altro statale. Allora, il ragionamento fatto dall'onorevole Sottosegretario cade, perché, diversamente, a quel maestro a cui si dà l'intera buonuscita perché è entrata in vigore questa legge, si dovrebbe dare la buonuscita soltanto a decorrere dal 1942, cioè dall'anno in cui i maestri elementari sono passati allo Stato.

Credo che il ragionamento che faccio sia logico. La posizione del Governo è questa: dare una indennità di buonuscita minore a coloro che sono andati in pensione dal 1948 all'entrata in vigore della legge che esaminiamo. Se questo avviene in pratica, evidentemente si riconosce che l'indennità di buonuscita fa parte del trattamento di quiescenza.

Ora, il meccanismo da noi studiato può essere anche modificato, perché non ci interessa minimamente il sistema da adottare; ma tengo a precisare che tale meccanismo è stato da noi studiato per ovviare ad una vera ingiustizia, che il comitato composto dai vari gruppi della Camera ha riconosciuto all'unanimità.

Quindi, noi non ci fossilizziamo tanto sulla proposta fatta di passare tutto il patrimonio all'E.N.P.A.S. o ad altro ente, ma ci preoccupiamo solo perché sia eliminata questa che è una vera e propria ingiustizia. Capisco che vi è una certa difficoltà per il tesoro nell'affrontare questa spesa, ma il tesoro doveva prevedere ciò nel 1948. Il Governo non si può sottrarre alle conseguenze della legge del 1948 senza apportare grave danno a decine e decine di migliaia di maestri che sono in agitazione e aspettano che questo problema sia una buona volta risolto.

FERRERI. Tutte le volte che viene in discussione questo disegno di legge ci imbattiamo in una serie di difficoltà. Come gli onorevoli colleghi sanno, la legge del 1942 equiparava i maestri elementari agli impiegati dello Stato, e la legge del 1948 sopprimeva il Monte pensioni e rimandava la liquidazione del patrimonio del Monte pensioni ad un atto legislativo successivo.

Pregherei l'onorevole Sottosegretario di considerare bene questo punto: il Monte pensioni ha oggi, lasciando stare i crediti verso lo Stato, un patrimonio, rappresentato da titoli di Stato, che supera i 4 miliardi di lire. È vero che questo patrimonio è stato formato soprattutto dai maestri elementari che, prima del 1948, versavano una trattenuta dell'8 per cento (non del 6 per cento) al Monte pensioni, ma è anche vero che il Monte pensioni non è stato totalmente soppresso, perché una parte dei maestri (circa 6 mila) è ancora amministrata dalla sezione superstite del Monte pensioni.

Ora lo Stato fa questo ragionamento: sul patrimonio totale odierno del Monte pensioni, incominciamo ad attingere le riserve matematiche per le unità che continueranno ad essere amministrate dal Monte stesso, e ciò che resta può passare pure ai maestri elementari.

Però, il concetto deve essere rettificato. Siccome a formare il patrimonio del Monte pensioni hanno concorso tutti i maestri (non solo quelli che sono ancora amministrati dalla sezione superstite del Monte pensioni, ma anche quelli che sono passati allo Stato), coloro che sono attualmente ancora amministrati dal Monte pensioni dicono che bisogna dividere in proporzione l'insufficienza del patrimonio attuale, e ricostituire, con l'aiuto di tutti, la riserva matematica.

Se non ci si basa su tale concetto, sarà difficile muoversi in questo terreno, perché i maestri amministrati dallo Stato continueranno a dire di essere stati defraudati di quello che hanno versato per la costituzione del patrimonio.

Questo, a parer mio, è il punto che deve essere chiarito.

PRESIDENTE. Poiché il Comitato non ha ancora concluso i suoi lavori, proporrei di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Determinazione del reddito imponibile dei fabbricati, riduzione delle aliquote d'imposta e relative sovrimposte e soppressione del contributo erariale di guerra. (2109).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Determinazione del reddito imponibile dei fabbricati, riduzione delle aliquote d'imposta e relative sovrimposte e soppressione del contributo erariale di guerra.

L'onorevole Troisi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TROISI, *Relatore*. Questo disegno di legge innova sia il criterio di determinazione del reddito imponibile dei fabbricati, sia il sistema di aliquote erariali, comunali e provinciali. Quindi, il provvedimento riveste notevole importanza e per i riflessi finanziari e per le ripercussioni che può avere nel settore edilizio.

Secondo l'attuale ordinamento, l'imponibile è calcolato in base al reddito lordo, diminuito del terzo a titolo di spese di gestione, cioè di manutenzione, riparazione, deperimento, amministrazione, assicurazione, ecc.

È noto, però, il difetto di questo sistema della detrazione di una aliquota fissa costante,

perché si ha, come conseguenza, un ordinamento sperequato di imposte. Dal punto di vista formale, l'imposta è uniforme, ma in effetti essa varia in base al reddito netto, poiché le spese effettive di gestione variano secondo la natura e l'ubicazione del fabbricato. Alcuni autori asseriscono, perciò, che questa è una imposta decima, con tutte le sperequazioni inerenti, perché si finisce con l'eventare la rendita di posizione del fabbricato e col gravare di più sui fabbricati le cui spese di gestione sono più forti, quali quelli popolari.

Questa situazione si è successivamente aggravata a causa dei fenomeni monetari, poiché il reddito ha avuto una dinamica piuttosto lenta in seguito al blocco dei fitti, mentre le spese di gestione e manutenzione sono aumentate con un ritmo più accelerato.

Proprio per eliminare gl'inconvenienti denunciati, fu introdotto nel 1939 il nuovo catasto edilizio urbano, sul quale non indugio. Fornirò, eventualmente, agli onorevoli colleghi altri dati nel corso della discussione.

Attualmente la detrazione del terzo finisce con l'essere gravosa per i fabbricati a fitto bloccato e, quindi, danneggia i proprietari; invece è lieve per i fabbricati a fitto non bloccato, e quindi danneggia il fisco.

Per contemperare questa duplice esigenza, occorre un provvedimento; e a tal fine si ispira il disegno di legge in esame, il quale distingue i fabbricati con fitto bloccato da quelli con fitto non bloccato. Per questi ultimi, si stabilisce la detrazione dal reddito lordo di una quota equivalente ad un quarto, e non più a un terzo.

Dovrei dilungarmi eccessivamente per spiegare come si giunse all'aliquota del terzo. Ricordo che fino al 1927 l'aliquota era distinta per i fabbricati ( $\frac{1}{4}$ ) e per gli opifici industriali ( $\frac{1}{3}$ ). Poi si esclusero gli opifici dall'imposta sui fabbricati con decorrenza 1° gennaio 1928 e si stabilì l'aliquota unica del terzo del reddito lordo per tutti i fabbricati soggetti ad imposta.

Però, ulteriori accertamenti hanno dimostrato che l'aliquota del terzo è superiore di molto alle effettive spese di gestione. Il che è stato anche confermato dai rilievi fatti in sede di formazione del nuovo catasto edilizio, quindi con riferimento al 1938-39.

In sostanza, la detrazione del 33 per cento è superiore al costo effettivo della gestione. Ecco perché si adotta la formula della detra-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1951

zione del quarto. Questo, per i fabbricati a fitto non bloccato.

Invece, per i fabbricati a fitto bloccato, oltre a questa detrazione se ne stabilisce un'altra, che corrisponde al quadruplo del reddito Imponibile del 1938, secondo il disegno di legge ministeriale.

Su questa seconda parte devo richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi. Ripeto, per i fabbricati a fitto bloccato c'è una doppia detrazione: una del quarto per il reddito lordo, una del quadruplo del reddito imponibile del 1938. Questa formula automaticamente ci dà il reddito imponibile secondo il coefficiente di aumento dei fitti.

Qui mi richiamo alla pagina 4 della relazione stampata, ove figura una tabella che dimostra lo sviluppo di questa formula. Ciò significa che su ogni lira di reddito lordo si applica un reddito imponibile che risulta nella seconda colonna. Quindi, per i primi tre scaglioni, diciamo così, cioè per i fitti che subiscono un aumento sino a tre volte, non si applica nessuna imposta. Anzi, sviluppando la formula fino al coefficiente 3,55 non si applica l'imposta. Questi sono i fabbricati popolari e popolarissimi.

L'applicazione dell'imposta comincia a funzionare da tale limite in poi; onde si ha che con il coefficiente 4 si viene ad applicare per ogni lira di reddito lordo 84 millesimi di reddito imponibile.

Aumentando il coefficiente, aumenta il reddito imponibile per ogni lira.

Tenendo presente la media di aumento dei redditi, cioè dei fitti, si ha che per il coefficiente 6 ogni 100 lire di reddito lordo, il reddito imponibile diventa 30,60; per 7, lire 100 di reddito lordo, diventano 37 e così di seguito.

Su questo punto ho particolarmente fermato la mia attenzione, perché dobbiamo usare molta prudenza quando si tocca il settore edilizio, che è il più compresso in seguito alle disposizioni vincolistiche. Deve essere nostra premura di stimolare le attività e le iniziative in quel settore.

Si sono emanate numerose leggi per vivificare l'edilizia privata, perché quando il settore edilizio è in movimento, si ha una benefica ripercussione su tutta una serie di attività accessorie e complementari.

Quindi, non bisogna assorbire, attraverso l'imposta, quello che può essere un aumento graduale dei fitti, cioè non si deve neutralizzare il risultato di una politica economica intesa a vivificare tale settore.

Nel quadro di queste considerazioni, mi sono permesso di fare qualche proposta che ho sottoposto anche all'esame del Ministro delle Finanze, nell'intento di alleggerire l'aggravio per i proprietari di fabbricati con fitto bloccato e in modo particolare quelli che hanno usufruito i più bassi coefficienti di aumento. Penso che, se diamo ulteriori vantaggi, questi ritornano poi alla collettività, perché il reddito che rimane disponibile da parte del proprietario del fabbricato può essere destinato alle opere di gestione e miglioramento, cioè viene stimolato l'investimento in opere di manutenzione, di miglioramento, ecc.. In altri termini, si pone rimedio in tal modo allo stato di abbandono in cui versa il patrimonio edilizio, provando naturalmente delle ripercussioni sulle attività collaterali all'edilizia.

Ecco perché ho proposto la seguente modificazione:

« Sostituire la lettera b) dell'articolo 1 con la seguente:

b) per i fabbricati costruiti ed utilizzati secondo la loro destinazione prima della data indicata nella precedente lettera a), si detrae dal reddito lordo, ridotto di un quarto, una somma pari a quattro volte e mezzo il reddito imponibile accertato, per l'anno 1938, ai fini delle imposte dirette. Ove si tratti di fabbricati costruiti dopo il 31 dicembre 1938, il reddito imponibile relativo all'anno 1938 è valutato comparativamente alla pigione dei fabbricati già esistenti nell'anno suddetto, posti in analoghe condizioni, nello stesso comune ».

Di conseguenza alla formula di cui alla pagina 4 della relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge

$$I_a = 0,75 R_a - 4 I_p$$

bisogna sostituire la seguente:

$$I_a = 0,75 R_a - 4,5 I_p$$

in cui  $I_a$  rappresenta l'imponibile da determinare (incognita),  $R_a$  il reddito lordo attuale e  $I_p$  il reddito netto imponibile relativo al 1938.

Poiché  $I_p = 2/3 R_p$  (reddito lordo prebellico), la predetta formula si può scrivere anche nel modo seguente:

$$I_a = 0,75 R_a - 3R_p$$

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1951

La tabella, di cui alla pagina 4 del disegno di legge, con la suddetta nuova formula si modifica come appresso:

TABELLA I.

(Sviluppo della formula proposta)

Coefficiente di aumento $n = \frac{Ra}{Rp}$	Valori di 1a Ra Formula B
1 . . . . .	—
2 . . . . .	—
3 . . . . .	—
4 . . . . .	—
5 . . . . .	0,150
6 . . . . .	0,250
7 . . . . .	0,322
8 . . . . .	0,375
9 . . . . .	0,417
10 . . . . .	0,450
11 . . . . .	0,478
12 . . . . .	0,500
13 . . . . .	0,520

Coefficiente di aumento $n = \frac{Ra}{Rp}$	Valori di 1a Ra Formula B
14 . . . . .	0,536
15 . . . . .	0,550
16 . . . . .	0,563
17 . . . . .	0,574
18 . . . . .	0,584
19 . . . . .	0,593
20 . . . . .	0,600
21 . . . . .	0,608
22 . . . . .	0,614
23 . . . . .	0,620
24 . . . . .	0,625
25 . . . . .	0,630
26 . . . . .	0,635
27 . . . . .	0,639
28 . . . . .	0,643
29 . . . . .	0,647
30 . . . . .	0,650
... . . . .	...
40 . . . . .	0,675

L'altra tabella, di cui a pagina 6 del disegno di legge, risulta quindi così modificata:

TABELLA II.

Reddito 1948	Coefficiente di aumento	Reddito aggiornato	Imponibile relativo	IMPOSTA		
				Valore assoluto	Rapporto all'imposta 1938	Rapporto al reddito aggiornato
150 . . .	5	750	112,50	28,10	0,560	0,037
	6	900	225,00	56,25	1,125	0,064
	10	1.500	675 —	168,75	3,375	0,112
	20	3.000	1.800 —	450 —	9 —	0,150
	30	4.500	2.925 —	731,25	14,625	0,162

Se gli onorevoli colleghi hanno la bontà di tenere sott'occhio lo sviluppo della formula con il proposto emendamento (Tabella I) e confrontarlo con la tabella di cui a pagina 4 della relazione ministeriale, potranno rilevare che il vantaggio viene usufruito dai proprietari il cui fabbricato ha un coefficiente di aumento basso.

Quindi, fino ai primi quattro coefficienti non vi è alcun aggravio. La determinazione

dell'imponibile comincia dal coefficiente 5 in poi, in corrispondenza del quale al reddito lordo di 100 lire si ha un imponibile di 15 lire invece di 21,7 di cui alla tabella allegata alla relazione. Gradatamente, quindi, l'imponibile va aumentando col crescere del coefficiente, ma con uno scarto che va di mano in mano attenuandosi tra la colonna della tabella della relazione ministeriale e lo sviluppo della nuova formula.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1951

Facendo un calcolo approssimativo, mentre con la formula proposta dal disegno di legge si ha un gettito complessivo medio di 3,2, rispetto a quello attuale, con la formula emendata il gettito viene a ridursi a 2,8.

Dobbiamo anche preoccuparci delle ripercussioni sulla finanza locale. Per fare un esempio, nel 1950, il gettito delle imposte sui fabbricati ha dato 567 milioni (considerata l'aliquota del 10 per cento); le sovrimposte provinciali (aliquota massima, terzo limite, 15 per cento) hanno dato 939 milioni; le sovrimposte comunali (aliquota massima, terzo limite, 12,50) hanno dato 751 milioni; l'addizionale a favore degli enti comunali di assistenza ha dato 111 milioni; il contributo erariale (che adesso si propone di abolire) ha dato 16 milioni. Quindi, bisogna tener conto anche dei vari riflessi sui cespiti della finanza locale. Di conseguenza con l'emendamento da me proposto per i fabbricati con fitti bloccati, si attua una duplice detrazione nella misura già illustrata.

Per quanto riguarda la città di Venezia, vige un provvedimento per il quale si concede un'altra detrazione nella misura di un decimo. Ora, col presente disegno di legge, in armonia al nuovo ordinamento, invece di un decimo si applica il settimo. Devo dire, per obiettività, che secondo l'ordinamento vigente questo beneficio si estende anche al Lido (oltre al centro ed isole della Giudecca, di Murano e Burano), mentre ulteriori accertamenti hanno comprovato che esso non ha una fondata giustificazione; quindi, si esclude.

L'aliquota dell'imposta erariale passa dal 10 al 5 per cento. Le sovrimposte passano dal 12,5 al 9 per cento; quelle provinciali, dal 15 all'11 per cento. Quindi, in sostanza, mentre attualmente le aliquote complessive sono del 37,5 per cento (erariali, comunali, provinciali) si passa al 25 per cento. Aggiungendo la facoltà di super-contribuzione, si arriva complessivamente intorno al 50 per cento. Nel complesso, si passa dal 50 al 25 per cento.

Così viene ridotta la sovrimposta a favore delle camere di commercio, attualmente di lire 0,075 per ogni cento lire di reddito imponibile, che passa a 0,055. Per l'E. C. A., la sovrimposta rimane immutata, cioè 0,5 per ogni lira d'imposta. Il contributo erariale di guerra, stabilito nella misura del 30 per cento sui canoni di libera contrattazione, si abolisce.

Per avere un'idea di quello che è il nuovo assetto, basta guardare il secondo prospetto della relazione a pagina 6, dove è un calcolo

dell'andamento dell'imposta sui fabbricati. Si tenga presente che i coefficienti più alti di aumento si riferiscono soprattutto ai negozi. A questo prospetto fa riscontro la tabella II ottenuta con la nuova formula.

Non ho altro da aggiungere. Prego gli onorevoli colleghi di accogliere questo disegno di legge, che si inquadra nel programma di perequazione tributaria, tenendo presente l'emendamento che ho avuto l'onore di illustrare e i seguenti agli articoli 2 e 3:

« *Alla quinta riga del primo comma dell'articolo 2, sostituire le parole e dall'anno 1952, con le seguenti: e dal 1° luglio 1952.* »

« *Alla prima riga del primo comma dell'articolo 3 sostituire le parole dall'anno 1952, con le seguenti: dal 1° luglio 1952.* »

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DUGONI. Io non ho niente da obiettare, perché mi rendo conto che bisogna pur fare qualche cosa in materia. Però, se consideriamo la nuova dichiarazione del reddito, dobbiamo ammettere che diamo un aggravio notevole alla proprietà immobiliare. Cioè se le riduzioni sono fatte in relazione a quello che sarà l'aggiornamento dell'imposta sui fabbricati si finirà con l'avere un peso eccezionale. Noi riduciamo l'aliquota complessivamente di 15 lire. Questo rappresenta presso a poco un 35 per cento sul valore dell'imposta. Ora bisognerebbe supporre che l'aggiornamento degli imponibili che risulteranno dalla nuova denuncia dessero un terzo per mantenere lo stesso peso. Perché se aumentiamo il peso, come abbiamo ragione di ritenere (le dichiarazioni incrementeranno notevolmente la base imponibile) ci rendiamo subito conto dove andremo a finire.

Ripeto che approvo il disegno di legge. Desidero solo che la Commissione possa veder chiaro in proposito.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Il criterio fondamentale della legge è diverso da come lo interpreta l'onorevole Dugoni. Abbiamo voluto stabilire un'aliquota complessiva per i redditi dei fabbricati che fosse analoga all'aliquota complessiva per i redditi di ricchezza mobile, categorie B e A, cioè intorno al 25 per cento come imposta erariale. Questa apparente progressione non si muove sull'imposta, ma sul criterio di determinazione del reddito netto.

DUGONI. Di ciò infatti non ho parlato.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Il 25 per cento è l'aliquota



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1951

complessiva, che corrisponde oggi ai redditi di ricchezza mobile, categorie B ed A.

DUGONI. Lei ha ragione, onorevole Ministro, ma non tiene conto, però, della particolare situazione in cui si sono trovati fino ad ora i proprietari degli immobili, in quanto, avendo essi avuto un imponibile bloccato, si vedono ora aumentare l'imposta sui fabbricati non so quante volte.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Il mio richiamo all'accertamento voleva significare che per alcuni fabbricati l'imposta sarà annullata. Sono quelli che hanno avuto un aumento minimo. I fabbricati popolari attualmente hanno per legge un aumento di tre volte rispetto al 1938. Detti fabbricati saranno tutti esenti da tassazione se hanno avuto degli appartamenti o dei negozi con fitto bloccato. Viceversa oggi vi sono delle case che hanno potuto godere dello sblocco degli affitti e che non hanno accertamenti adeguati proprio perché gli uffici sono stati restii a fare la revisione in considerazione dell'eccessiva onerosità dell'aliquota.

Questo provvedimento dice: da un lato vi è l'aliquota dei fabbricati paragonabile agli altri redditi dei capitali misti al lavoro; dall'altro lato, un accertamento esatto dei redditi effettivi, tenendo conto, attraverso questa formula automatica, dell'incidenza delle spese di ordinaria manutenzione sul reddito lordo. Questo è il significato sostanziale della legge. Se vi è eventualmente qualche errore, può essere di calcolo, dovuto all'opportunità di avere una deduzione automatica delle spese di manutenzione dal reddito lordo. Ma, come impostazione, si ha una perequazione fra questo settore e gli altri. Mi sono sforzato affinché questa perequazione non andasse a danno degli enti locali, anche perché sono del parere che le imposte reali di questo tipo sono gli strumenti tipici della finanza locale, e lo Stato deve avere soltanto una limitata imposizione per giustificare le spese di accertamento che fa.

DUGONI. Su questo siamo in disaccordo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Però, ieri, un suo collega al Senato ha sostenuto questa tesi: dare tutti i contributi alla finanza locale.

PESENTI. Nel catasto edilizio viene stabilito il valore venale, non il reddito.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. No! Viene stabilito il reddito tipico del fabbricato, riferito a un momento di partenza (1937-38) che, con op-

portuni coefficienti, si può portare a quello che si vuole. Il Parlamento dovrà poi decidere se continuare con questo metodo di tassazione del reddito ordinario o realizzare una tassazione sul reddito effettivo anche in questo settore.

PESENTI. Ma, riferendosi al 1938, ci saranno sempre coefficienti diversi che non potranno mai dare l'effettiva realtà. Inoltre, un altro punto che non è stato accennato è quello delle esenzioni: vorrei sapere quale indirizzo vi sia in proposito.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Ho tutte le mie carte a posto su questo argomento, perché, anche recentemente, nel 1948-49, in occasione delle leggi che favorivano la nuova edilizia, il Ministro delle finanze, mentre si era opposto alla concessione dell'esenzione, dovette poi concedere quella venticinquennale di fronte alla volontà del Parlamento il quale approvò all'unanimità questo criterio.

Di fronte, quindi, alla decisione del Parlamento, a cui io mi inchino, non posso che applicare le leggi vigenti. Comunque, assicuro l'onorevole Pesenti che anche in applicazione di questa legge si pongono le basi psicologiche per un più ampio accertamento, cosa che finora è avvenuta in modo non troppo perfetto.

DUGONI. Ed è proprio per questo che io ero favorevole ad un maggiore sgravio, dato che ciò è appunto uno dei settori più sperequati.

PESENTI. Non vede l'onorevole Ministro la possibilità di aggirare l'ostacolo delle esenzioni venticinquennali?

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. L'ostacolo si aggira nelle forme legittime e chiare, accertando bene questi redditi.

PRESIDENTE. Non essendovi altri che chiedono di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli. Dell'articolo 1 porrò anzitutto in votazione la prima parte, sino a tutta la lettera a), essendo stato presentato dal relatore un emendamento alla lettera b):

« Fino a quando non sia entrato in vigore il nuovo catasto edilizio urbano, di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni, il reddito imponibile dei fabbricati è determinato secondo le seguenti disposizioni:

a) per i fabbricati costruiti dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 350, si

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1951

detrae dal reddito lordo una quota pari ad un quarto del reddito stesso.

La medesima norma vale anche per i fabbricati distrutti o danneggiati per più della metà in seguito ad eventi bellici e ricostruiti, dopo la data suindicata, a cura diretta del proprietario.

(È approvato).

Alla lettera b) il relatore ha proposto di sostituire le parole « al quadruplo del reddito imponibile accertato » con le altre « a quattro volte e mezzo il reddito imponibile accertato ».

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 1 che, con l'emendamento proposto alla lettera b), risulta del seguente tenore:

b) per i fabbricati costruiti ed utilizzati secondo la loro destinazione prima della data indicata nella precedente lettera a), si detrae dal reddito lordo, ridotto di un quarto, una somma pari a quattro volte e mezzo il reddito imponibile accertato, per l'anno 1938, ai fini delle imposte dirette. Ove si tratti di fabbricati costruiti dopo il 31 dicembre 1938, il reddito imponibile relativo all'anno 1938 è valutato comparativamente alla pigione dei fabbricati già esistenti nell'anno suddetto, posti in analoghe condizioni, nello stesso Comune.

Per la città di Venezia — centro ed isole della Giudecca, di Murano e Burano — oltre alla detrazione normale di un quarto del reddito lordo, è ammessa una ulteriore detrazione pari ad un settimo del reddito stesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Il relatore propone di sostituire al 1° comma le parole « e dall'anno 1952 » con le altre « e dal 1° luglio 1952 » Pongo in votazione l'articolo con l'emendamento proposto dal relatore:

« Le disposizioni dell'articolo precedente hanno efficacia dall'anno 1951, ai fini della determinazione del reddito da assoggettare all'imposta complementare per l'anno stesso, e dal 1° luglio 1952, ai fini dell'imposta sul reddito dei fabbricati.

La liquidazione e la iscrizione a ruolo per l'anno 1951 dell'imposta fabbricati sugli stessi redditi iscritti od iscrivibili a ruolo per l'imposta relativa all'anno 1950, in conformità alla disposizione dell'articolo 46 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, hanno carattere definitivo ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. A questo articolo il relatore propone di sostituire al primo comma le parole « con effetto dall'anno 1952 » con le altre « Con effetto dal 1° luglio 1952 ». Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé letta:

« Con effetto dal 1° luglio 1952, l'aliquota dell'imposta erariale sul reddito dei fabbricati è fissata in ragione del 5 per cento.

Le sovrimposte, comunale e provinciale, sul reddito dei fabbricati possono, dalla stessa data, essere applicate fino ai limiti risultanti dalla seguente tabella:

*Per i comuni:*

limite normale . . . . .	L.	3,50 %
eccedenza . . . . .	»	3,50 %
<hr/>		
secondo limite . . . . .	L.	7 %
ulteriore eccedenza . . . . .	»	2 %
<hr/>		
terzo limite . . . . .	L.	9 %
<hr/> <hr/>		

*Per le provincie:*

limite normale . . . . .	L.	7,50 %
eccedenza . . . . .	»	1,75 %
<hr/>		
secondo limite . . . . .	L.	9,25 %
ulteriore eccedenza . . . . .	»	1,75 %
<hr/>		
terzo limite . . . . .	L.	11 %
<hr/> <hr/>		

La sovrimposta a favore delle Camere di commercio è fissata nella misura massima di lire 0,055 per ogni cento lire di reddito dei fabbricati ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« Con effetto dal 1° gennaio 1952, è soppresso il contributo erariale di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco dei fitti, istituito con il regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

---

 QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1951
 

---

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Diritti spettanti ai notai ed agli agenti di cambio accreditati per le operazioni di debito pubblico (2112):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	2

*(La Commissione approva).*

« Determinazione del reddito imponibile dei fabbricati, riduzione delle aliquote di im-

posta e relative sovrimposte e soppressione del contributo erariale di guerra » (2109):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	4

*(La Commissione approva).*

**Hanno preso parte alla votazione:**

Arcaïni, Assennato, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Biasutti, Castelli Avolio, Chiaramello, Chiostergi, Corbino, Costa, De Martino Alberto, De Palma, Dugoni, Ferreri, Guggenberg, Longoni, Marotta, Pesenti, Petrilli, Pieraccini, Scoça, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

**Sono in congedo:**

Arcangeli e Salizzoni.

**La seduta termina alle 11,45.**